

Possibilità di investimento in caso di gestione discrezionale

Gli strumenti d'investimento menzionati nel presente Allegato A sono considerati come strumenti d'investimento ordinari nel contesto di un mandato di gestione patrimoniale discrezionale. Questi strumenti possono essere utilizzati dal Gestore anche se il mandato di gestione patrimoniale non li prevede espressamente.

Qualsiasi operazione che non rientra in una delle categorie di strumenti d'investimento previste nell' Allegato A dovrà fare oggetto di un mandato specifico o di ordini specifici a questo genere di operazioni.

Non costituiscono degli strumenti d'investimento ordinari ai sensi dell' Allegato A tutti gli investimenti diretti in immobili, metalli non preziosi e materie prime come pure gli investimenti o gli indici che ne sono derivati.

Nell'ottica di una diversificazione della totalità del portafoglio il ricorso a investimenti in metalli non preziosi e materie prime può tuttavia aver luogo sottoforma di un investimento collettivo, un prodotto derivato, un indice o un prodotto strutturato. Per quanto attiene a strumenti di investimento che prevedono la consegna fisica dei metalli non preziosi o di materie prime, il Gestore deve badare al fatto che la consegna fisica al Cliente non avvenga.

Sono considerati quali strumenti d' investimento ordinari

1) Investimenti a termine, piazzamenti fiduciari e prestito di titoli (securities lending)

I piazzamenti fiduciari e il prestito di titoli sono ammessi nella misura in cui la banca corrispondente scelta sia di prim'ordine.

2) Investimenti in titoli, diritti valore e metalli preziosi

Le operazioni in metalli preziosi, valori mobiliari del mercato monetario e dei capitali sottoforma di cartevalori e di diritti valore (ad esempio: azioni, obbligazioni, Notes, crediti contabili, ecc..) e di strumenti finanziari da essi derivati o che costituiscono delle loro combinazioni (derivati, prodotti ibridi, ecc..) devono essere facilmente negoziabili.

I criteri che permettono di affermare il carattere di "facilmente negoziabili" sono: la quotazione in borsa o l'esistenza di un mercato rappresentativo per il valore in questione. Possono scostarsi da questa regola in misura limitata:

- gli investimenti in valori riconosciuti e molto diffusi tra gli investitori che dispongono di una negoziabilità ridotta quale le obbligazioni di cassa e
- i prodotti "over-the counter" (OTC)

Quest' ultima eccezione è ammessa solo se l'emittente è solvibile e se sono disponibili quotazioni di questi prodotti conformi alle condizioni di mercato.

3) Strumenti di investimento collettivo

Gli strumenti di investimento collettivo (fondi di investimento, società di investimento e Unit Trust, ecc..) sono considerati come strumenti d'investimento ordinari - riservato quanto previsto all'art.4 riguardo agli investimenti non tradizionali - nella misura in cui l'ammontare di questi investimenti sia investito in strumenti considerati come ordinari ai sensi dell' Allegato A

La facoltà dell'investitore di denunciare un piazzamento in maniera appropriata equivale al carattere di "facilmente negoziabili" degli investimenti.

4) Investimenti non tradizionali

Gli investimenti non tradizionali, gli strumenti finanziari che ne sono derivati e le loro combinazioni, sono considerati strumenti d'investimento ordinario nella misura in cui le seguenti condizioni siano adempiute.

Per investimenti non tradizionali si intendono gli investimenti in Hedge Funds, il "Private Equity" e gli immobili. Questi tipi di investimento non si limitano necessariamente a quelli autorizzati dall' Allegato A o a strumenti facilmente negoziabili.

Nell'ottica di una diversificazione della totalità del portafoglio, degli investimenti non tradizionali possono essere effettuati, nella misura in cui siano strutturati secondo il principio "Funds of Funds" o che offrano la garanzia di una diversificazione equivalente a questo principio e che siano facilmente negoziabili.

Secondo il principio "Funds of Funds" gli investimenti del fondo avvengono in diversi strumenti di investimento collettivo giuridicamente indipendenti. Una diversificazione equivalente a questo principio è data quando gli investimenti sono riuniti in un unico investimento collettivo che sia tuttavia gestito secondo il principio "Multi Manager" (gestione del fondo tramite più managers che lavorano indipendentemente l'uno dall'altro)

Il Gestore prende le misure organizzative necessarie affinché questi investimenti siano effettuati con cura.

5) Operazioni in opzioni standardizzate

Sono considerate opzioni "standardizzate" le operazioni in opzioni effettuate su prodotti uniformati, negoziate su un mercato organizzato ed eseguite tramite una stanza di compensazione riconosciuta che assicuri l'adempimento dei contratti di opzione.

Le operazioni in opzioni standardizzate sono consentite a condizione che non abbiano un "effetto leva" sul portafoglio complessivo.

La vendita di calls e di puts "non esercita" un effetto leva sul portafoglio complessivo quando nel portafoglio figurano:

- per la vendita di calls, una posizione corrispondente in attivi di base oppure nel caso di opzioni su indici di borsa, su tassi d'interesse, su metalli non preziosi o su materie prime, una posizione equivalente in valori che rappresentano in misura sufficiente gli attivi di base in relazione all'oggetto delle opzioni;
- per la vendita di puts, una liquidità che permetta, in ogni momento, di far fronte agli obblighi che derivano dal contratto.

Nell'acquisto di calls e di puts il Gestore deve badare a che la composizione del portafoglio rispetti la politica d'investimento convenuta con il Cliente anche dopo un eventuale esercizio delle opzioni e che non ne risulti nessuna "posizione debitoria" (acquisto di calls), rispettivamente nessuna vendita allo scoperto dei valori sottostanti (acquisto di puts).

La chiusura di posizioni aperte di calls e di puts è ammessa in ogni momento.

6) Operazioni in opzioni non standardizzate

Gli stessi principi applicabili alle operazioni in opzioni standardizzate sono applicabili alle operazioni su opzioni non standardizzate (ad esempio: opzioni OTC, warrants, opzioni "Stillhalter", ecc...).

In caso di prodotti OTC, l'emittente deve tuttavia beneficiare di una riconosciuta solvibilità e deve essere possibile ottenere per questi prodotti dei corsi conformi alle condizioni di mercato.

Le operazioni "Stillhalter" (blocco di titoli del cliente a copertura di opzioni emesse dalla banca o da terzi) non possono essere effettuate senza l'esplicita autorizzazione del cliente.

7) Financial futures

I "financial futures" possono essere impiegati come segue:

Per la vendita di "financial futures" è richiesta una posizione equivalente in attivi di base. Se si tratta di futures su indici di borsa, su divise, su tassi d'interesse, su metalli non preziosi o su materie prime, basta che gli attivi di base siano sufficientemente rappresentati.

Per l'acquisto di "financial futures" la liquidità necessaria deve essere interamente disponibile già al momento dell'acquisto.

Per la vendita di "futures" su divise la posizione in attivi di base può comprendere in particolare anche investimenti espressi nella stessa divisa.

Gli stessi principi sono applicabili alle operazioni a termine non standardizzate.